



SHERMAN
Servizi Contabili Srl

Bassano del Grappa, 31 Gennaio 2019

Circolare n. 06/2019

Oggetto: IL NUOVO “ESTEROMETRO” IN SCADENZA IL 28/02/2019

IL DOCUMENTO IN UN COLPO D'OCCHIO	
A CHI INTERESSA?	Ditte che, dal 2019, importano beni e servizi da paesi UE oppure servizi da paesi extra UE
COS'E'?	Nuovo adempimento
DI COSA SI PARLA?	Nuova comunicazione all'Agencia delle Entrate degli acquisti dall'estero – esclusi gli acquisti di merci con bolle doganali
COSA SI DEVE FARE?	Predisporre documentazione per lo studio
C'E' UNA SCADENZA?	15 febbraio 2019 – dai prossimi mesi il 15 di ogni mese

Gli **operatori Iva residenti** devono trasmettere le seguenti informazioni delle operazioni di **cessione** di beni e di **prestazione** di servizi **effettuate** e **ricevute** dal 1° gennaio 2019 verso e da soggetti **non stabiliti** nel territorio dello Stato:

- i dati identificativi del **cedente/prestatore**;
- i dati identificativi del **cessionario/committente**;
- la **data** del **documento** comprovante l'operazione;
- la **data** di **registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il **numero** del documento;
- la **base imponibile**;
- l'**aliquota** Iva applicata e l'**imposta** ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia** dell'operazione.

La trasmissione telematica ha **cadenza mensile**, atteso che deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso** ovvero a **quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione**. Per data di ricezione si intende la data di **registrazione** dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.

La prima scadenza dell'ESTEROMETRO è il 28 febbraio 2019 per le operazioni relative a gennaio 2019.

La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche**. La ragione consta nel fatto che i **dati** di queste operazioni sono **già in possesso dell'Agencia delle entrate**, siccome la bolletta doganale è oggetto di dichiarazione doganale mentre le fatture elettroniche transitano dal Sdl. Diventa, quindi, preziosa la possibilità di **emettere fattura elettronica** anche per le operazioni attive effettuate con **controparti non residenti**, proprio al fine di **evitare la trasmissione mensile dell'esterometro**.

Sherman Servizi Contabili srl

Via Cristoforo Colombo n. 94 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Codice Fiscale e Partita IVA: 01888590245
+39 0424 881 711 telefono +39 0424 881 790 fax - info@shermanpartners.net - www.shermanpartners.net



SHERMAN
Servizi Contabili Srl

Al riguardo, si ricorda che con la **circolare 13/E/2018** l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto *“la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta”*.

In sostanza, è possibile affermare che, dal **lato attivo** della fatturazione, ci sono gli strumenti per **evitare la trasmissione dell'esterometro**.

Invece, ad oggi, **non è possibile evitare l'invio della comunicazione per gli acquisti transfrontalieri diversi dalle importazioni**; difatti, in base a una FAQ dell'Agenzia, *“Per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015”*.

I **sogetti residenti esonerati** dall'obbligo della fatturazione elettronica sono altresì esonerati dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro. Trattasi:

- di coloro che applicano il **regime di vantaggio** (cd. minimi)
- dei contribuenti **forfetari**;
- dei **produttori agricoli** in regime di esonero;
- dei soggetti passivi che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale**;
- di coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS**.

Lo Studio è a disposizione per l'espletamento di tale nuovo adempimento relativo all'ESTEROMETRO, la cui prima scadenza è il 28 febbraio 2019 per le operazioni relative a gennaio 2019.

La gentile Clientela che gestisce in proprio la contabilità e intende incaricare lo Studio della compilazione dei modelli e del relativo invio, è pregata di **consegnare allo Studio le fatture** rilevanti ai fine dei presenti adempimenti, entro il giorno **15 febbraio 2019** e, dai prossimi mesi, **entro il 15 di ogni mese successivo all'operazione.**

A disposizione per ogni eventuale approfondimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

SHERMAN SERVIZI CONTABILI
Servizio formazione ed aggiornamento